

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E
SMALTIMENTO O RECUPERO IN IMPIANTI AUTORIZZATI DELLE CENERI PESANTI E
SCORIE (CER 190112) PRODOTTE NELL’IMPIANTO DI RECUPERO INTEGRALE DI RIFIUTI
DI SAN ZENO, AREZZO – CIG 7629462F33**

- CAPITOLATO D’ONERI -

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Marzio Lasagni)

Arezzo, Settembre 2018



CAPITOLO 1
OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina il servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti autorizzati delle ceneri pesanti e scorie (CER 190112) prodotte dalla linea di termovalorizzazione dell'Impianto di recupero integrale di rifiuti di san Zeno, Arezzo.

L'Impianto produce circa 12.000 tonnellate all'anno del rifiuto in oggetto.

Il quantitativo di cui sopra è assolutamente indicativo e non vincolante per la Stazione appaltante, potendo variare anche in misura considerevole in funzione dell'attività dell'Impianto e delle esigenze della Stazione appaltante. Tali variazioni non determineranno comunque in alcun caso il sorgere di diritti risarcitori in capo all'affidatario, così come non determineranno modificazione alcuna sui prezzi contrattuali.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri di trasporto e scarico delle ceneri pesanti, trattamento, smaltimento o recupero, oneri transfrontalieri, oneri per caratterizzazioni, tributo per il deposito in discarica (ecotassa) di qualsiasi importo e, comunque, ogni onere necessario al completo svolgimento del servizio con l'unica esclusione degli oneri che la Stazione appaltante ha espressamente indicato come propri nei documenti di gara.

La durata dell'appalto è stabilita in 12 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

CAPITOLO 2
MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 2 – DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il servizio decorre dalla stipula del contratto d'appalto.

Il contratto dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore non appena decorso il termine dilatorio di 35 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

L'appaltatore dovrà opportunamente organizzarsi al fine di essere in condizione di svolgere il servizio sin dalla data di sottoscrizione del contratto, rimanendo ogni conseguente onere a carico dell'appaltatore medesimo.

Il primo ritiro di ceneri sarà richiesto all'appaltatore entro 7 giorni dalla stipula del contratto.

Per nessun motivo l'inizio del servizio potrà essere procrastinato.

La Stazione appaltante non sottoscriverà il contratto d'appalto e procederà alla revoca dell'aggiudicazione qualora con riferimento all'impianto di destinazione del rifiuto e/o al trasportatore e/o ad altra causa risulti

che l'affidatario non sia in grado di svolgere il servizio sin dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART. 3 – REQUISITI DELL'IMPIANTO DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO E DEL TRASPORTATORE

Per gli impianti di destinazione del rifiuto e per il trasportatore, prima dell'impiego dovrà essere fornita alla Stazione appaltante, per la necessaria valutazione, la seguente documentazione:

Per l'Impianto di destinazione del rifiuto:

- dichiarazione rilasciata dall'Impianto attestante la disponibilità ad accettare il rifiuto per il quantitativo occorrente;
- copia conforme all'originale dell'autorizzazione dell'impianto attestante che l'impianto può ricevere il rifiuto (in caso di impianti situati in altri Stati membri dell'Unione Europea, all'autorizzazione in madrelingua dovrà essere allegata traduzione giurata in lingua italiana): l'autorizzazione non dovrà avere scadenza anteriore alla data di scadenza del contratto d'appalto;
- iscrizione dell'Impianto nella "White list" antimafia della Prefettura territorialmente competente (per gli impianti situati in Italia);
- certificazione ISO 14001 dell'Impianto.

Per il trasportatore:

- copia conforme all'originale dell'iscrizione del trasportatore all'"Albo dei Gestori Ambientali" nella categoria pertinente (in caso di trasportatore con sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, copia conforme all'originale delle autorizzazioni al trasporto: all'autorizzazione in madrelingua dovrà essere allegata traduzione giurata in lingua italiana);
- iscrizione del trasportatore nella "White list" antimafia della Prefettura territorialmente competente.

Per il trasportatore, se diverso dall'appaltatore, dovrà altresì essere presentata tutta la documentazione prescritta dalla vigente normativa in tema di subappalto e sicurezza.

La Stazione appaltante non consentirà l'utilizzo di impianti e trasportatori che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente articolo nonché di ogni altro requisito prescritto dalla vigente normativa, dal presente Capitolato e dalla documentazione contrattuale.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il rifiuto dovrà essere prelevato all'Impianto di San Zeno, Arezzo.

Di norma la stazione appaltante predispone un programma settimanale o quindicinale di ritiro che viene trasmesso mediante posta elettronica all'impresa aggiudicataria con un preavviso non inferiore a 2 giorni

feriali (sabato compreso, domenica e festivi infrasettimanali esclusi) per il primo ritiro della programmazione di cui sopra. Ad esempio, se il primo giorno di ritiro previsto nel programma è lunedì, la Stazione appaltante deve inviare il programma entro le ore 13:00 di venerdì.

Nel programma verrà indicato il numero di autotrasporti da effettuare per ciascun giorno.

La Stazione appaltante, per ciascun giorno programmato, potrà indicare l'orario in cui deve essere effettuato il ritiro presso l'impianto di San Zeno; se non diversamente specificato, l'appaltatore potrà ritirare il rifiuto dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Il programma è vincolante per l'appaltatore. Non sono ammesse variazioni del programma non preventivamente autorizzate dalla Stazione appaltante.

Al programma potranno essere apportate modifiche per particolari ed imprevedibili esigenze della stazione appaltante, la quale provvederà ad avvisare appena possibile l'appaltatore, telefonicamente oppure mediante fax oppure tramite email oppure direttamente al personale autista degli autoveicoli adibiti al trasporto del rifiuto. La stazione appaltante non garantisce comunque alcun tempo di preavviso minimo senza che da ciò possa derivare richiesta di maggiori compensi od alcun risarcimento di danno da parte dell'appaltatore.

In condizioni ordinarie, mediamente vengono richiesti fino a 14 ritiri settimanali, tra lunedì e venerdì.

In condizioni straordinarie, durante i periodi di fermo impianto della linea di incenerimento, mediamente i ritiri possono arrivare sino a 16 nella prima settimana di fermo impianto, per poi essere sospesi fino alla riattivazione della linea di incenerimento.

Di norma, annualmente il periodo di fermo programmato dell'impianto è unico con durata massima di 6 settimane circa, a cui devono essere aggiunti i periodi di fermo non programmato dovuti a cause non prevedibili.

In condizioni ordinarie le operazioni di carico di ciascun autoveicolo richiedono un tempo non superiore a 45 minuti.

Considerato che nello stesso vano adibito al carico delle scorie di cui al presente capitolato avvengono le operazioni di carico di altre tipologie di rifiuti, si può verificare la formazione di una coda di mezzi in attesa di caricamento; nel caso in cui la Stazione appaltante non abbia indicato l'orario in cui deve essere effettuato il ritiro, **l'ordine di caricamento non sarà l'ordine di arrivo dei mezzi bensì sarà indicato a proprio insindacabile giudizio dalla Stazione appaltante al fine di non causare un'interruzione di pubblico servizio.**

Nel caso in cui per esigenze imprevedibili di conduzione dell'impianto gli autoveicoli di trasporto debbano prolungare il tempo di sosta prima dell'inizio delle operazioni di carico per non più di 3 ore naturali e consecutive, l'appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo sul corrispettivo contrattuale o risarcimento di maggiori costi dipendenti dal maggiore tempo di sosta degli autoveicoli.

Nel caso in cui, per cause non imputabili all'appaltatore, da far risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti al termine delle operazioni di carico, il tempo di sosta prima dell'inizio delle operazioni di caricamento fosse maggiore di 3 ore, all'appaltatore verrà riconosciuto un corrispettivo aggiuntivo nella misura di €/ora 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di sosta successiva alla terza; nulla verrà riconosciuto per le prime 3 ore.

Gli autoveicoli dell'appaltatore, impiegati per le operazioni di carico, dovranno circolare all'interno dell'impianto rispettando i limiti di velocità indicati, la segnaletica e le disposizioni che verranno di volta in volta impartite dalla stazione appaltante, sia per iscritto che verbalmente.

L'appaltatore verrà comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della stazione appaltante e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di carico e di transito all'interno dell'impianto di smaltimento rifiuti di San Zenò.

Il trasporto del rifiuto oggetto di appalto dovrà avvenire esclusivamente con autoarticolati dotati di vasca ribaltabile di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 44.000 kg. In nessun caso potranno essere utilizzati autoveicoli diversi. La vasca ribaltabile utilizzata dovrà essere a perfetta tenuta ai liquidi e dovrà essere dotata di un sistema di copertura del carico che garantisca una perfetta chiusura e che sia manovrabile da terra (ovvero l'autista dovrà poter aprire e chiudere la copertura in parola senza dover salire sulla vasca stessa o sul semirimorchio, a meno che la vasca stessa o il semirimorchio non sia dotato di idonee protezioni contro i rischi di caduta dall'alto).

Le operazioni di carico degli autoveicoli di trasporto sono a cura della stazione appaltante, che provvederà allo scopo mediante carroponte munito di benna a polipo. Il carico potrà essere effettuato anche mediante pala gommata o mediante caricatore gommato a polipo.

Per tutto il tempo necessario al caricamento dell'autoveicolo di trasporto l'appaltatore faciliterà le operazioni di carico al fine di ottenere il massimo volume utile di carico dell'autoveicolo, ad esempio attraverso lo spostamento dell'autoveicolo nella posizione più idonea. In nessun caso è ammesso interrompere le operazioni di carico prima della saturazione del volume utile di carico dell'autoveicolo di trasporto, escluso il caso in cui ciò sia espressamente richiesto dalla stazione appaltante in presenza di particolari imprevedibili esigenze dell'impianto, quali avaria improvvisa dei macchinari di caricamento, emergenze che impongano la presenza del personale addetto al caricamento in altre aree di impianto.

Nei casi in cui le operazioni di caricamento fossero interrotte dalla stazione appaltante, prima che il carico utile dell'autoveicolo di trasporto raggiunga 20.000 kg, all'appaltatore verrà riconosciuto un carico convenzionale di 20.000 kg. Tali interruzioni non potranno verificarsi per più di 10 volte per tutto il periodo di validità dell'appalto.

Nei casi in cui le operazioni di caricamento vengano interrotte per cause non imputabili alla stazione appaltante, all'appaltatore potrà essere accreditato solo il quantitativo effettivamente caricato e trasportato.

Una volta completate le operazioni di carico, per evitare la dispersione di residui di ceneri pesanti dalla sommità degli autoveicoli sulle aree esterne dell'impianto, l'appaltatore dovrà provvedere a rimuovere accuratamente tali residui prima di lasciare la postazione di carico. Per lo svolgimento di tali operazioni di pulizia in condizioni di sicurezza, la stazione appaltante mette a disposizione dell'appaltatore delle scale e degli attrezzi adeguati che potranno essere utilizzati esclusivamente all'interno del locale di carico. Le scale consentono di effettuare le operazioni di pulizia da una postazione sicura, senza la necessità di salire sulla sommità degli autoveicoli.

Prima dell'uscita dall'impianto l'appaltatore dovrà provvedere al lavaggio delle ruote del mezzo nell'area dedicata che verrà indicata dalla Stazione appaltante al fine di evitare che eventuali rifiuti adesi alle ruote si disperdano all'esterno dell'impianto; dopo tale operazione l'appaltatore dovrà inoltre provvedere alla pulizia dell'area utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla Stazione appaltante. Nel caso in cui, contravvenendo alle disposizioni di cui al presente capitolato, l'appaltatore esca dall'impianto di San Zeno con il mezzo in condizioni non idonee tutte le eventuali sanzioni comminate alla Stazione appaltante saranno detratte dal corrispettivo dovuto all'appaltatore. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda alla pulizia dell'area in cui si effettua il lavaggio delle ruote del mezzo, verranno addebitati all'appaltatore stesso i costi di pulizia, quantificati in 150,00 € ad intervento.

La stazione appaltante fa divieto assoluto di salire sulla sommità degli autoveicoli a meno che gli stessi non siano dotati di idonee protezioni contro i rischi di caduta dall'alto. Nel caso in cui non vengano rispettate le norme anti-infortunistiche riportate nei commi precedenti, il personale autista inadempiente verrà immediatamente allontanato dall'impianto di smaltimento di San Zeno, e la stazione appaltante potrà recedere dal contratto in danno all'appaltatore.

Prima di iniziare il viaggio, si dovrà effettuare la pesata e procedere alla compilazione della documentazione di trasporto prevista dalla normativa vigente. Non sarà consentita l'uscita dall'impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione.

Pertanto, qualora alla pesa dell'impianto venisse accertato il superamento del limite di massa complessiva, verranno addebitate all'appaltatore le spese necessarie per lo scarico, pari a 95,00 € per ora o frazione di ora. L'importo totale sarà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento.

In caso di inadempienze a quanto previsto dalla legge, dal D.U.V.R.I., dai piani di sicurezza, e dalle altre disposizioni e procedure aziendali riguardo alla tutela della salute e sicurezza del personale e di terzi, la Società committente si riserva il diritto di allontanare con effetto immediato il personale delle imprese esecutrici.

ART. 5 – CONFERIMENTO DEL RIFIUTO AD IMPIANTI AUTORIZZATI ALLO SMALTIMENTO O RECUPERO

Il rifiuto caricato presso l'impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno deve essere conferito esclusivamente presso gli impianti autorizzati allo smaltimento o recupero indicati dall'appaltatore alla Stazione appaltante e per i quali sia stata presentata e valutata la documentazione di cui al precedente art. 3, pena la risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore intenda effettuare lo smaltimento o recupero in un impianto differente da quello indicato, deve previamente comunicarlo alla Stazione appaltante trasmettendo al contempo tutta la documentazione di cui al precedente art. 3 per la valutazione della Stazione appaltante.

ART. 6 – CARATTERIZZAZIONI ANALITICHE DEL RIFIUTO

Fermo restando quanto previsto nel presente capitolato sulla decorrenza del servizio ed in particolare che il servizio decorre dalla stipula del contratto e che per nessun motivo l'inizio del servizio potrà essere procrastinato, l'appaltatore deve acquisire e mantenere l'omologa e potrà effettuare tutte le determinazioni analitiche ritenute opportune, sia prima dell'attivazione del servizio che durante lo svolgimento dello stesso; tali determinazioni analitiche saranno a completo onere e spesa dell'appaltatore, compresi nel prezzo di aggiudicazione.

La classificazione del rifiuto è di esclusiva competenza della Stazione appaltante.

CAPITOLO 3 DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione potrà avvenire mensilmente sulla base delle quantità di rifiuto effettivamente trasportate e regolarmente conferite a recupero/smaltimento nel mese di riferimento, previa acquisizione della copia di ritorno di tutti i formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/2006 del mese di riferimento, debitamente datata in arrivo con timbro e firma dell'impianto di destinazione. Per la liquidazione farà fede esclusivamente la pesatura effettuata dall'impianto di San Zeno.

Entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun mese la Stazione appaltante verificherà la prestazione eseguita dall'appaltatore nel mese di riferimento. Entro i suddetti 30 giorni la Stazione appaltante, accertata la correttezza della prestazione eseguita, autorizzerà l'appaltatore all'emissione della fattura. La fattura emessa dall'appaltatore a seguito dell'autorizzazione sarà pagata mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura. Al fine di dare data certa alla ricezione della fattura la trasmissione dovrà avvenire mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della Stazione appaltante. Non saranno considerate valide fatture trasmesse dall'appaltatore

prima della ricezione della autorizzazione alla fatturazione

I quantitativi eccedenti il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione di ciascun veicolo (sovraccarichi) non verranno ammessi a pagamento.

La liquidazione degli importi dovuti al soggetto affidatario è comunque subordinata alla acquisizione della documentazione di regolarità prescritta dalla vigente normativa.

Gli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza verranno liquidati periodicamente, a seguito della conclusione degli interventi per cui sono stati previsti gli oneri di cui si procede alla liquidazione.

In nessun caso verrà applicata la revisione dei prezzi.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

In ottemperanza alla citata L. 136/2010 e s.m.i., si ricorda l'obbligo di esporre in fattura il CIG relativo al presente procedimento di gara.

Le clausole di cui al presente articolo saranno obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

In caso di inottemperanza ai suddetti adempimenti il contratto tra l'appaltatore e la stazione appaltante sarà considerato nullo e la stazione appaltante potrà avvalersi della possibilità di risoluzione unilaterale del contratto stesso.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 9 – PENALITA' PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di ritardi sulle date di ritiro comunicate dalla Stazione appaltante mediante il programma di cui al presente capitolato, verrà applicata una penale pecuniaria. Il ritardo verrà conteggiato dalle ore 09:00 del giorno successivo stabilito per il ritiro sino a completamento del ritiro.

L'importo stabilito per la penale è pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per

ritardo fino a 24 ore o frazione e sarà incrementato dello 0,1 per mille per ciascuna ulteriore giornata o frazione di giornata di ritardo¹.

Gli importi delle penali saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla garanzia fideiussoria; in tal caso l'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'introito della penalità.

Dopo il secondo ritardo, anche non consecutivo, superiore alle 48 ore naturali e consecutive, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, senza necessità di costituzione in mora.

In ogni caso di ritardo superiore a 120 ore naturali e consecutive, la Stazione appaltante potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, senza necessità di costituzione in mora.

Nel caso in cui l'appaltatore invii all'Impianto di San Zeno autoveicoli diversi da quelli prescritti dal presente capitolato (e cioè autoveicoli diversi da autoarticolati dotati di vasca ribaltabile di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 44.000 kg) oppure invii autoveicoli di cui non siano stati previamente comunicati targa ed estremi dell'autorizzazione al trasporto, non si procederà al caricamento dei rifiuti e, decorso il termine di cui al comma 1, si inizierà con il conteggio delle penali.

ART. 10 - PENALITA' - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DIFFORMITA' DEI PATTI CONTRATTUALI

Non sarà consentita l'uscita dall'impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione. Nel caso ciò dovesse accadere, eludendo le verifiche della stazione appaltante, la parte di carico eccedente il limite di massa complessiva non verrà ammessa a pagamento.

Inoltre per ciascun viaggio effettuato in eccesso oltre il limite di massa complessiva verrà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Gli importi delle penali saranno prelevati, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dall'ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla garanzia fideiussoria. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'introito della penalità.

¹ Esempio: importo contrattuale pari a € 400.000. Ritiro programmato per il giorno 23.01.2018:

- a) se arrivo del mezzo all'impianto di San Zeno alle ore 10:00 del giorno 24.01.2018: penale: $400.000 \times 0,8 / 1000 = € 320$;
- b) se arrivo del mezzo all'impianto di San Zeno alle ore 11:00 del giorno 26.01.2018: ritardo 50 ore, penale: $€ 400.000 \times (0,8 + 0,1 + 0,1) / 1000 = € 400$.

ART. 11 – RISARCIMENTO DEL DANNO

L'applicazione delle penali di cui ai precedenti articoli non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore.

In particolare, il ritardo o l'esecuzione del servizio in difformità dei patti contrattuali, qualora determini il fermo dell'impianto, dà luogo ad un danno giornaliero non inferiore all'importo di 20'000,00 (ventimila/00) euro/giorno, calcolato come segue:

- 7'600,00 (settemilaseicento/00) euro/giorno per mancata cessione di energia elettrica;
- 3'800,00 (tremilaottocento/00) euro/giorno per l'acquisto di energia elettrica dalla rete;
- 8'600,00 (ottomilaseicento/00) euro/giorno per lo smaltimento in discarica del quantitativo di rifiuti combustibili che sarebbero inceneriti.

Salvo ulteriori maggiori danni di natura diversa, non determinabili con sufficiente accuratezza alla data di redazione del presente capitolato, la Stazione appaltante, in caso di fermo impianto conseguente a mancato rispetto del termine stabilito per il ritiro o in caso di esecuzione in difformità dei patti contrattuali, moltiplicherà ed addebiterà all'appaltatore l'importo del danno giornaliero per i giorni o frazioni di giorno di fermo impianto.

L'importo relativo all'ammontare del danno sarà prelevato, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dall'ammontare delle fatture ammesse a pagamento. Nel caso in cui manchino crediti o siano insufficienti, verrà escussa la garanzia fideiussoria. In tale ipotesi, la reintegrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'escussione della medesima.

ART. 12 – DIVIETI

È fatto divieto di utilizzare impianti di recupero o smaltimento diversi da quelli indicati ed accettati dalla stazione appaltante.

Non è consentita l'uscita dall'impianto agli autoveicoli che superano il limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA DELL'APPALTATORE

Tra l'altro ed in particolare, la Stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto per inadempienza dell'appaltatore nei seguenti casi:

- conferimento in impianti diversi da quelli indicati e documentati alla Stazione appaltante;
- violazione delle norme antiinfortunistiche e delle disposizioni contenute nel DUVRI;
- violazione delle normative in materia ambientale;
- violazioni delle istruzioni ricevute dalla Stazione appaltante per la circolazione all'interno dell'impianto e le modalità di carico/scarico dei rifiuti;

- ripetuti casi di superamento del limite di massa complessiva indicato sulla carta di circolazione.

ART. 14 – MUTAMENTO CODICE CER DEL RIFIUTO

Qualora a seguito di variazioni normative o mutamenti della natura del rifiuto incenerito o ragioni di pubblico interesse o disposizioni di autorità o enti preposti o per qualsiasi altro motivo le ceneri pesanti e scorie da incenerimento di che trattasi dovessero risultare classificate pericolose (CER 190111), la Stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di non stipulare il contratto o, se già in corso, di risolverlo unilateralmente, senza che per questo l'affidatario possa avanzare pretese risarcitorie di alcun genere.

Nel caso di risoluzione di contratto, pertanto, spetterà all'appaltatore unicamente il pagamento del servizio effettuato sino alla data della risoluzione, escluso ogni altro compenso e/o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 15 – DETERMINAZIONI DELL'AUTORITÀ DI AMBITO

La Stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di non stipulare il contratto o, se già in corso, di risolverlo unilateralmente, senza che per questo l'affidatario possa avanzare pretese risarcitorie di alcun genere, qualora l'Autorità di ambito ATO TOSCANA SUD determini che il trasporto e lo smaltimento o recupero delle ceneri pesanti e scorie CER 190112 prodotte nell'Impianto di Arezzo San Zeno non sia più di competenza di AISA IMPIANTI.

Nel caso di risoluzione di contratto, pertanto, spetterà all'appaltatore unicamente il pagamento del servizio effettuato sino alla data della risoluzione, escluso ogni altro compenso e/o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 16 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 (PARTI TERZE) E INFORMAZIONI SULLA POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA

La Società dichiara di avere approvato il proprio modello organizzativo contenente Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 02.01.2013, e quindi richiede a tutti i propri aventi causa a qualsiasi titolo (parti terze) di conformare i propri comportamenti ai principi ed obiettivi di qualità e legalità dettati dalla suddetta normativa, ed assunti dalla Società nei precetti citati. Ogni parte terza si obbliga di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del contratto, ad uniformarsi al rispetto dei criteri di comportamento indicati, la cui violazione costituirà inadempimento contrattuale ai sensi del Codice Civile. In particolare la contestazione dell'inadempimento di cui trattasi darà luogo alla facoltà della Società di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. La Società ha inoltre approvato una Politica per la gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Sicurezza nel lavoro, conformemente agli standard di cui alle norme UNI EN ISO

9011, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001, alla quale ha uniformato tutte le proprie attività, il cui contenuto è reso noto ai soggetti che lavorano per essa e a tutti gli interessati. L'estratto del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e la Politica Integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza sono disponibili per la consultazione nel sito aziendale www.aisaimpianti.it.

ART. 17 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute per gli operatori e per i terzi in generale, richieste nel presente capitolato, ancorché incomplete, non esimono, per qualsivoglia motivo, l'appaltatore a perseguire comunque tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per rendere le attività appaltate, nel loro complesso e in ogni particolare, sicure in tutti gli aspetti, al di là della semplice conformità alle norme vigenti in materia antinfortunistica.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla stazione appaltante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

L'appaltatore si obbliga pertanto a tenere completamente sollevata e a rilevare indenne la stazione appaltante da ogni responsabilità verso terzi per eventuali danni o infortuni, così come per qualunque altra causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del personale comandato nell'ambito delle prestazioni previste nel presente capitolato.

ART. 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

In data 09/01/2018 AISA IMPIANTI ha aderito al Protocollo di Legalità sottoscritto il 10 maggio 2010 tra Confindustria e il Ministero dell'Interno. In conseguenza di tale adesione AISA IMPIANTI richiede alle imprese contraenti il rispetto degli obblighi indicati in detto Protocollo. Pertanto, l'appaltatore è tenuto:

- ad attuare e rispettare la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a far attuare e rispettare tale normativa alle eventuali impresa subappaltatrice; qualora AISA IMPIANTI venga a conoscenza di gravi violazioni, quali, ad esempio, quelle idonee a determinare il sequestro dei luoghi di lavoro, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi e l'impiego di personale irregolare, AISA IMPIANTI procederà alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e ad escluderlo dalle proprie banche dati di fornitori e/o prestatori servizi;
- a garantire il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali, anche da parte delle eventuali imprese subappaltatrici;
- ad autorizzare all'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari ai fini della qualificazione e dell'iscrizione nella vendors' list tenuta da AISA IMPIANTI ai sensi del sopra citato Protocollo di legalità;

- a fornire i dati necessari per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia ai sensi del sopra citato Protocollo di legalità;
- a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- a denunciare all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura e ad AISA IMPIANTI ogni illecita richiesta di denaro o di altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti;
- a non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti;
- a ricevere espressa approvazione prima di stipulare eventuali subappalti e subcontratti ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta in relazione ai soggetti indicati dall'art. 85 del Codice antimafia;
la violazione di uno qualsiasi dei suddetti obblighi costituisce espressa causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Sempre ai sensi dell'art 1456 cod. civ. costituisce altresì espressa causa di risoluzione contrattuale:

- la sopravvenuta adozione da parte della Prefettura nei confronti dell'impresa contraente di una comunicazione antimafia ostativa e/o di un'informazione antimafia interdittiva;
- la pronuncia di sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare per fatti associazione mafiosa, di misure di sicurezza o prevenzione a carico dell'impresa contraente o dei propri vertici (rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttore tecnico);
- il mancato rispetto dell'obbligo di denuncia in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la grave violazione degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed

informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la AISA IMPIANTI;

- Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservate”.

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite da AISA IMPIANTI nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'appaltatore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di AISA IMPIANTI.

L'appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di AISA IMPIANTI, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta a AISA IMPIANTI.

È altresì vietata sia all'appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

L'appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AISA IMPIANTI da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da AISA IMPIANTI per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'appaltatore, del personale in servizio presso l'appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, AISA IMPIANTI si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 20 – CONTROVERSIE

Foro esclusivamente competente la definizione di eventuali controversie è quello di Arezzo (AR).